

ALLEGATO N. 2

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA

Art.1. - Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di composizione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza.

Art.2. - Composizione dell'Organismo

1. L'Organismo si compone di due membri effettivi designati dalla compagnia che esercita l'attività del Fondo pensione aperto, la quale procede anche alla designazione di un membro supplente.

2. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'Organismo è integrato con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell'azienda o gruppo e l'altro in rappresentanza dei lavoratori.

3. Il numero complessivo dei componenti dell'Organismo non può essere superiore a dodici.

Art.3. - Designazione e durata dell'incarico dei componenti

1. I componenti di cui all'art.2, comma 1, sono individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'Albo istituito presso la Consob. Nella fase antecedente l'istituzione del suddetto Albo, la compagnia designa liberamente i propri componenti nel rispetto di quanto previsto al successivo art.4.

2. Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti di cui all'art.2, comma 2, del presente Allegato, la compagnia almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l'invito a indicare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire alla compagnia almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.

3. Sono invitati a designare propri rappresentanti, nel rispetto del limite massimo indicato nell'art.2, comma 3, le aziende o i gruppi che, alla fine del mese precedente a quello dell'invio da parte della compagnia della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2.

4. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art.2, comma 2, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al Fondo.

5. I componenti l'Organismo di sorveglianza restano in carica tre anni e non possono svolgere consecutivamente più di tre mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

6. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, sono revocabili solo per giusta causa sentito il parere dell'organo di controllo della compagnia.

Art.4. - Requisiti per l'assunzione dell'incarico e decadenza

1. I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative; nei loro confronti non devono operare le cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico previste dalla normativa vigente.

2. L'Organo di amministrazione della compagnia accerta la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico in capo a tutti i componenti dell'Organismo e trasmette alla COVIP il relativo verbale. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.

3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, la compagnia provvede a darne comunicazione al soggetto e all'azienda o al gruppo interessato.

4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall'incarico.

5. L'Organismo si intende comunque costituito anche in assenza di designazione dei componenti a seguito di adesioni collettive.

Art.5. - Remunerazione

1. La remunerazione dei membri di cui all'art. 2, comma 1, è determinata dall'organo di amministrazione della compagnia all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico.

2. Nel caso di cui al precedente comma, le spese relative alla remunerazione dei componenti sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della compagnia. Il compenso non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della compagnia o di società controllanti o controllate.

3. Eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti non possono essere fatti gravare sulla compagnia né sul Fondo.

Art.6. - Compiti dell'Organismo

1. L'Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione del Fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche riportando all'organo di amministrazione della compagnia eventuali istanze provenienti dalle collettività di questi ultimi. A tal fine l'Organismo riceve dal Responsabile:

a) informazioni sull'attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;

b) la relazione sull'attività svolta dal Responsabile, di cui all'art.7 dell'Allegato n.1 al Regolamento;

c) informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.

2. L'Organismo riceve inoltre dal Responsabile, con frequenza almeno quadrimestrale, relazioni informative:

a) sulla trattazione degli esposti;

b) sui tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale;

c) sull'andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi;

d) su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative eventualmente adottate dalla Società.

3. L'Organismo chiede al Responsabile di raccogliere dati e informazioni presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l'esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici.

4. L'Organismo può riferire all'organo di amministrazione della compagnia e al Responsabile del Fondo in ordine a problematiche relative all'andamento del Fondo. Riferisce inoltre ai medesimi soggetti in merito alle presunte irregolarità riscontrate, al fine di acquisire chiarimenti e informazioni sulle eventuali iniziative poste in essere. Salvo casi di urgenza, le irregolarità ritenute sussistenti sono segnalate alla COVIP successivamente a tale fase.

Art.7. - Modalità di funzionamento

1. Qualora il numero dei componenti sia superiore a due, l'Organismo di sorveglianza elegge al suo interno il Presidente. Dell'avvenuta nomina del Presidente viene data notizia all'organo di amministrazione della compagnia e al Responsabile del Fondo.

2. In caso di assenza del Presidente, l'Organismo è presieduto dal membro effettivo designato dalla compagnia più anziano anagraficamente.

3. Il Presidente convoca l'Organismo almeno due volte l'anno. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente chiede al Responsabile di partecipare alla riunione comunicando gli argomenti da trattare.

4. L'Organismo deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti. L'Organismo è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. L'Organismo si riunisce di norma presso la sede della compagnia che, previa comunicazione da parte del Presidente dell'Organismo medesimo, mette a disposizione i locali per lo svolgimento della riunione. Le riunioni dell'Organismo possono anche tenersi in teleconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.

6. Delle riunioni dell'Organismo è redatto verbale, da conservarsi presso la sede della compagnia.

Art.8. - Responsabilità

1. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

2. All'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'art. 2407 del codice civile.